



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO

Sezione Unica Promiscua

Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 582/2019 promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. SANGIUOLO ANDREA, elettivamente domiciliato in Via Francesco Flora, 24 82100 Benevento, presso il difensore avv. SANGIUOLO ANDREA

ATTORE

contro

BANCO BPM (C.F. 09722490969), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in PIAZZA V. EMANUELE 49 86100 CAMPOBASSO, presso il difensore avv. [REDACTED]

CONVENUTO

LEVITICUS SPV SRL (C.F.), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in PIAZZA V. EMANUELE 49 86100 CAMPOBASSO presso il difensore avv. [REDACTED]

INTERVENUTO

CONCLUSIONI delle PARTI : all' udienza del 10.12.2021, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta prevista dall' art 221 co d d l n 34 / 20, le part attrice concludevano come da note depositate in via telematica, che si hanno per richiamate e trascritte nella presente sentenza.

In via preliminare si rileva che, ai sensi dell' art. 132 cpc, così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc, dalla legge n. 69/2009, si omette lo "svolgimento del processo" e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.

La motivazione, inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n 179/2012 - nonché in aderenza ai criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU (n. 64/15).

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

A mezzo di ricorso ex art 702 bis cpc la [REDACTED] (hereinafter [REDACTED]) chiedeva all' intestato Tribunale di dichiarare nullo il contratto di mutuo fondiario ipotecario e delle singole clausole concluso tra essa ricorrente e l' allora Banca Bipielle Centro Sud spa (successivamente BPM spa) - e tanto in ragione della pattuizione di interessi con tasso superiore a quello usurario, o comunque pattuiti in violazione dell' art 117 tub co i o indeterminati, per l'



effetto dichiarare la gratuità del contratto di mutuo in parola ex art 1815 cc e condannare la mutuante a restituire ad esso ricorrente l'importo di euro 45215,97, pari agli interessi pagati ma non dovuti, nonché - in via gradata - nella ipotesi dovesse risultare ancora dovuta parte di sorta capitale, a rimodulare il piano di ammortamento con rate costanti relative alla sola sorta capitale residua sino all'estinzione ed via ulteriormente subordinata ad "accertare e dichiarare, in ogni caso, ex art. 1283 c.c. la nullità della pratica di capitalizzazione trimestrale o infrannuale degli interessi debitori e/o delle clausole anatocistiche relative al piano di ammortamento poiché indeterminata e/o indeterminabile e non correttamente applicata sul solo capitale residuo - mese per mese - sostituendo al tasso praticato dalla banca quello legale".

Si costituiva in giudizio il Banco BPM con comparsa di costituzione in cui evidenziava l'inammissibilità dell'avversa azione giudiziaria, siccome erroneamente proposta a mezzo di ricorso ex art 702 bis cpc e non invece attraverso un giudizio di cognizione ordinaria e, nel merito, la correttezza del proprio operato contrattuale e quindi l'infondatezza delle avverse argomentazioni secondo cui essa resistente avrebbe pattuito ed applicato interessi in misura usuraria o comunque in violazione dell'art 117 co 1 tub.

Sulla base di tale premesse la banca resistente chiedeva la modifica del rito - da sommario ad ordinario - e comunque il rigetto del ricorso.

Con ordinanza del 7 novembre 2019 veniva disposta la trasformazione del rito ex art 702 bis cpc.

Con atto ex art III cpc depositato in data 11.05.2021 si costituiva in giudizio la Leviticus SPV srl, che, per effetto della cessione documentata in atti succedeva a titolo particolare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, già di titolarità del cedente Banco BPM, riportandosi a tutte le domande ed eccezioni formulate dai difensori del predetto convenuto.

Il procedimento veniva trattenuto per la decisione all'udienza del 10 dicembre 2021 a seguito di una attività istruttoria concretizzatasi nell'espletamento di una ctu contabile da parte della dottoressa

Ed ai fini della decisione risulta determinante proprio l'elaborato peritale, di cui lo scrivente giudice ritiene di dovere condividere metodo d'indagine e conclusioni, in quanto immuni da vizi logici e condotti secondo i criteri guida della materia.

E proprio la condivisione, nei termini appena descritti, della ctu, esonera lo scrivente giudice dal prendere posizione sulle censure svolte dalle parti all'operato dell'ausiliare (cfr. ex plurimis Cass n 7701/18: "il giudice di merito non è tenuto a fornire un'argomentata e dettagliata motivazione qualora aderisca alle elaborazioni del consulente che nella relazione abbia tenuto conto replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte. In tal caso il giudice esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento: non è quindi necessario che si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte").

La consulente dell'Ufficio ha quantificato l'isc/tag del contratto nel 7,22%, ha rilevato il mancato superamento della soglia di usura da parte del TAEG, che è invece stata superata dal tasso di mora applicato, ed ha infine quantificato in euro 70549,39 la somma complessivamente pagata a titolo di interessi, di cui 70145,22 per corrispettivi e 404,17 per mora.

A seguito di successiva integrazione di perizia la [redacted] provvedeva a rideterminare il piano di ammortamento del contratto di mutuo per cui è causa attraverso l'applicazione, in luogo del tasso praticato, del tasso minimo bot ex art 117 7° co tub tra quelli espressi nei 12 mesi precedenti ciascun pagamento e per effetto di tale operazione accertava che il piano di ammortamento aveva generato, alla 97esima rata, interessi per euro 29743,78 e che dal confronto "tra i due piani di ammortamento, la somma corrisposta in eccesso dalla parte attrice a titolo di interessi, alla 97^rata, è pari a e 40.401,44 (€ 70.145,22 - 29.743,78)".



Tanto premesso , si può passare ad esaminare le conseguenze che derivano , nel caso che ci intrattiene , dal superamento della soglia usuraria da parte degli interessi di mora , così come accertato nella ctu .

Di fondamentale rilievo al riguardo appare il principio fissato nella nota sentenza n 19797/20 resa a Sezioni Unite dalla Suprema Corte, secondo cui all' accertamento del superamento della soglia usuraria non discende la nullità della clausola e la conseguente non debenza di tutti gli interessi applicati , come da previsione letterale dell' art 1815 cc .

Sostiene la Suprema Corte che la norma codicistica in parola deve essere interpretata secondo una lettura che preservi il costo del denaro , e conseguentemente sanzioni il superamento della soglia non attraverso l' esclusione della debenza di tutti gli interessi applicati , ma esclusivamente di quelli applicati oltre la misura di quelli lecitamente pattuiti .

E dall' applicazione del principio in parola al caso in esame discende che la domanda principale svolta dalla [REDACTED] , proprio perché diretta ad ottenere una declaratoria di nullità del contratto di mutuo e la conseguenza restituzione di tutti gli interessi pagati , non possa trovare accoglimento .

Nella vicenda contrattuale in esame la ctu ha accertato il superamento della soglia usuraria da parte dei soli interessi di mora e tale superamento deve essere sanzionato , atteso che i suddetti interessi costituiscono un possibile debito per il finanziato ed incorporano l' *incertus an* e l' *incertus quando* del pagamento , trasformandosi il meccanismo tecnico giuridico da quello del termine in quello della condizione e pertanto il relativo costo deve anch' esso essere subordinato ai limiti anti usura e tanto anche in forza della lettura dell' art 1 d l n 394 / 2000 che fa riferimento agli interessi convenuti a qualsiasi titolo con conseguente inclusione nella normativa anti usura anche degli interessi moratori .

Tanto premesso , ed evidenziato che per giurisprudenza unanime l' usurarietà degli interessi moratori colpisce solo questi e non anche i corrispettivi che siano stati - come nel caso che ci occupa - legittimamente pattuiti , occorre determinare la somma da restituire alla [REDACTED] per effetto dell' applicazione di interessi moratori in misura superiore alla soglia usuraria ed è conseguentemente necessario ricalcolare il piano di ammortamento , e quindi gli importi dovuti, applicando i tassi sostitutivi previsti dall' art 117 /° co tub (cfr *ex aliis* Trib Chieti n 230 / 15 , Trib Cremona n 390 / 18) .

Per effetto di tale operazione si è accertato che la somma versata in eccesso dalla attrice a titolo di interessi di mora fino alla corresponsione della 97 sima rata del contratto di mutuo ammonta ad euro 40.411,34 e tale somma la convenuta è conseguentemente condannata a restituire all' attrice , in accoglimento della domanda subordinata svolta a mezzo del ricorso .

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in base allo scaglione del d m n 55 / 14 comprendente l' importo pari al *decisum* , con distrazione delle stesse ex 93 cpc in favore del difensore dell' attrice, dichiaratosi antistatario ex art 93 cpc .

Spese di ctu a carico della convenuta , salvo l' obbligo di solidarietà nei confronti dell' ausiliare del Tribunale .

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

accoglie la domanda e per l' effetto condanna la convenuta Banco BPM , in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento in favore dell' attrice dell' importo di euro 40.411,34 , maggiorato di interessi a far data dal deposito della presente sentenza fino al saldo , e delle spese di lite , liquidate in euro 7500 , di cui 280 per spese e 7220 per compenso professionale , oltre rimborso forfettario 15 % , iva e cap , con distrazione delle stesse in favore dell' avv Andrea Sangiuolo,



Sentenza n. 279/2022 pubbl. il 27/05/2022

RG n. 582/2019

Repert. n. 398/2022 del 27/05/2022

dichiaratosi antistatario ex art 93 cpc ;

spese di ctu a carico del Banco BPM , salvo l' obbligo di solidarietà nei confronti dell' ausiliare.

Larino , 26 maggio 2022

Il giudice
dott. Riccardo De Mutiis

